

Pubblicato il 16/04/2019

N. 04922/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02177/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2017, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Renato Zorzetto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 21 dicembre 2016, n. 26307, adottato a conclusione del procedimento PS10497 e notificato in data 29 dicembre 2016, con il quale l'Autorità ha

sanzionato Vodafone Italia S.p.A. per due violazioni degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo ed ha irrogato una sanzione amministrativa complessiva di € 1.000.000,00;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il provvedimento di avvio del procedimento istruttorio PS10497 comunicato il 28 luglio 2016 e la comunicazione del termine di conclusione dell'istruttoria e di precisazione delle contestazioni del 27 ottobre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'AGCM e dell'AGCOM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Nei mesi di marzo e maggio del 2016 Vodafone ha avviato alcune manovre di rimodulazione dei piani tariffari offerti ai propri clienti di telefonia mobile e di telefonia fissa, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ("CCE"), prevedendo la riduzione del periodo di rinnovo di tali piani da 30 giorni a 4 settimane: quindi ha comunicato ai propri clienti la volontà di modificare il contenuto tecnico economico dei piani tariffari, dando loro la possibilità di recedere dal contratto.

In particolare, la notizia è stata data ai clienti di telefonia mobile a mezzo di un SMS e, con comunicazione inserita in fattura, ai clienti di utenze fisse; attraverso la consultazione del *link* contenuto nel messaggio e nella fattura, il consumatore veniva poi riportato ad una pagina *web* dalla quale poteva ricevere ulteriori informazioni.

In particolare, ai clienti che, in abbinamento al servizio di telefonia mobile, avevano acquistato un prodotto, Vodafone ricordava che se avessero deciso:

“di recedere e hai un offerta con telefono, *tablet*, *Internet Key o Mobile Wi Fi* pagherai, a seconda dell’offerta, le eventuali rate residue, che saranno sempre inferiori o pari al valore dell’oggetto al momento in cui l’hai acquistato”; parimenti, ai consumatori che al momento dell’attivazione del servizio di telefonia mobile avevano ottenuto uno sconto legato ad una permanenza minima contrattuale (Piani *Relax* ricaricabile e clienti in abbonamento) veniva ricordato che, qualora avessero esercitato il diritto di recesso prima della scadenza del vincolo contrattuale, avrebbero dovuto versare il c.d. “corrispettivo di recesso anticipato” previsto dalle condizioni generali di contratto.

Una comunicazione di analogo tenore veniva inviata anche ai clienti dei servizi di telefonia fissa, i quali venivano informati che: “Se decidi di recedere pagherai, a seconda dell’offerta, le eventuali rate residue del contributo di attivazione”.

Ricevute segnalazioni da parte di alcuni consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunicava l’avvio di un procedimento volto a verificare se le condotte di Vodafone potessero integrare gli estremi di due distinte violazioni degli artt. 20, 24 e 25 Codice del consumo.

In particolare, con riferimento alla Pratica A, l’Autorità affermava che “[la] pratica commerciale risulterebbe aggressiva ... ove venisse accertato che la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 gg. delle offerte di servizi di telefonia mobile ricaricabile e in abbonamento nonché dell’offerta “*Relax* ricaricabile” abbia interessato anche le offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti (telefono o *tablet* o *mobile Wi-Fi*), rispetto alle quali il professionista ha previsto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e/o del corrispettivo di recesso anticipato”.

Con riferimento alla Pratica B, l’Autorità affermava che “la pratica commerciale risulterebbe aggressiva ... qualora venisse accertato che la variazione del periodo di rinnovo posta in essere dal 26 maggio 2016 abbia

interessato anche le offerte di telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo di attivazione, rispetto alle quali il professionista abbia previsto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso il pagamento in un'unica soluzione delle eventuali rate residue del contributo di attivazione".

Nel dettaglio, entrambe le pratiche sarebbero risultate scorrette ed aggressive in quanto avrebbero comportato un "aggravio economico per il cliente che voglia avvalersi della facoltà di recedere dal contratto in quanto non intende accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società", limitando la libertà di scelta o di comportamento del consumatore rispetto all'esercizio del diritto di recesso.

Poiché la pratica era stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, veniva richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del consumo; l'AGCOM riteneva, con il proprio parere, che la condotta contestata era stata diffusa con strumenti (segnatamente, SMS ed *internet*) idonei ad influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame.

In considerazione delle risultanze istruttorie e preso atto del parere dell'AGCOM, AGCM, con il provvedimento impugnato, riteneva la sussistenza di due pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo e ne vietava la diffusione o continuazione; irrogava, quindi, a Vodafone sanzioni pari a € 500.000 per ciascuna di esse.

Vodafone ha censurato il provvedimento impugnato con tre motivi.

I) Violazione e falsa applicazione artt. 3, 41 e 42 cost., degli artt. 19, 20, 24, 25 e 27, comma 1 *bis*, D.Lgs. n. 206/2005, degli artt. 3 e 22 e del considerando 20 della direttiva 2005/29/CE, dell'art. 70 CCE, della delibera AGCOM n. 519/15/Cons., dell'art. 20 della direttiva 2002/22/CE; incompetenza.

Sostiene che AGCM non avrebbe la competenza per valutare e sanzionare condotte del tipo di quelle descritte nel provvedimento impugnato le quali, viceversa, rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'AGCOM.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20, 24, 25 e 27 D.Lgs. n. 206/2005, degli artt. 1372 e 2041 c.c., degli artt. 3 e 22 e del considerando 20 della direttiva 2005/29/CE, dell'art. 70 CCE, della delibera AGCOM n. 519/15/Cons., dell'art. 20 della direttiva 2002/22/CE, dell'art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; assenza di una pratica commerciale aggressiva.

Le condotte di Vodafone non sarebbero qualificabili come pratiche commerciali aggressive; l'Autorità non avrebbe svolto adeguata istruttoria e avrebbe travisato i fatti.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 D.Lgs. n. 206/2005, dell'art. 11 L. 689/1981; eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità.

In via subordinata censura il provvedimento impugnato anche nella parte relativa alla quantificazione della sanzione relativamente alla gravità e all'impatto sui consumatori.

AGCM e AGCOM si sono costituite in giudizio congiuntamente con atto formale, a ministero dell'Avvocatura dello Stato, senza svolgere difese.

La ricorrente ha depositato memoria conclusiva e all'udienza pubblica del 3 aprile 2019, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo Vodafone sostiene che AGCM non sarebbe competente a valutare e sanzionare condotte del tipo di quelle descritte nel provvedimento impugnato, poiché esse rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'AGCOM, che ne conforma i contenuti attraverso una specifica regolazione, vigila sull'osservanza delle disposizioni da essa introdotte e sanziona eventuali condotte che divergono dal modello delineato.

Richiama, in proposito, la direttiva 2005/29/CE e l'art. 19 del Codice del consumo il quale, nel recepire quanto previsto dall'art. 3, par. 4, della citata direttiva, ha espressamente previsto che “in caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme

nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici”.

Quindi, ogni qual volta sussista una disciplina consumeristica speciale applicabile ad uno specifico settore di attività e tale disciplina speciale sia di derivazione comunitaria e copra interamente una determinata condotta, la normativa generale sarebbe recessiva, con evidenti ricadute in punto di competenza.

Ritiene, quindi, che le condotte oggetto del procedimento, relative alla variazione delle condizioni contrattuali tra operatori di telefonia ed utenti, in quanto disciplinate da una normativa primaria e secondaria settoriale assai specifica, che impone alle imprese di settore di conformarsi a determinate (e specifiche) regole di condotta, sarebbero di competenza del Regolatore, dotato altresì del relativo potere sanzionatorio.

Richiama, in ricorso, la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3/2016 e alcune ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia (Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 17 gennaio 2017, n. 167; TAR Lazio, sez. I, ordinanza 17 febbraio 2017, n. 2547), le quali hanno osservato che la disposizione contenuta nell’art. 27, comma 1 *bis*, del Codice del consumo deve comunque essere letta in coerenza con il principio di specialità previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento.

Nella memoria conclusiva, tornando a soffermarsi sul primo motivo di ricorso, dopo aver premesso che con la decisione resa nelle cause riunite C-54/17 e C-55/17 (che si è espressa sulle questioni pregiudiziali di cui alle citate ordinanze di rimessione) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che una condotta consistente nell’attivazione di una fornitura non richiesta dovesse ritenersi rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE, la ricorrente osserva che, poiché nel caso di specie si tratta di una condotta diversa, i principi affermati dalla Corte di Giustizia non si applicherebbero.

Quindi, ribadendo quanto esposto in ricorso, la ricorrente sostiene che esisterebbe un *corpus* normativo di diretta derivazione europea che già detta una disciplina speciale, la quale assicura la piena tutela dei consumatori, con la conseguenza che la competenza per le condotte in esame spetterebbe all'AGCOM.

2. La censura di incompetenza dell'AGCM formulata nel primo motivo poggia sull'assunto che, nel caso di specie, venendo in rilievo una fattispecie concreta diversa da quella esaminata dalla Corte di Giustizia nella richiamata sentenza (fornitura non richiesta), i principi ivi declinati, segnatamente quelli che concludono per l'insussistenza della competenza in capo al Regolatore, non sarebbero esportabili al caso di specie.

Quanto precede impone al Collegio di procedere all'esame congiunto dei primi due motivi, con i quali sono prospettate questioni fra loro strettamente connesse. Infatti con il secondo motivo Vodafone, soffermandosi sulle condotte esaminate dall'AGCM, sostiene, in estrema sintesi, che le stesse non sarebbero scorrette.

3. E' necessario, dunque, tratteggiare le condotte sanzionate e porre attenzione alle argomentazioni con le quali l'Autorità ha motivato la sua decisione.

3.1. L'Autorità ha rappresentato che l'applicazione della clausola contrattuale che prevedeva, in caso di recesso dell'utente, la decadenza dai piani di rateizzazione e/o dagli sconti, anche nell'ipotesi di rimodulazione tariffaria decisa dalla Società, avrebbe comportato "un aggravio economico per il cliente che voglia avvalersi della facoltà di recedere dal contratto in quanto non intende accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società", integrando così "gli estremi di una coercizione o di un indebito condizionamento idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore rispetto all'esercizio del diritto *de quo*, facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso" (par. 42 del provvedimento).

Secondo l'Autorità, la condotta di Vodafone ha avuto riflessi “sulla decisione di natura commerciale dello stesso consumatore, esposto in conseguenza della coercizione perpetrata dal professionista a scelte economiche e/o contrattuali, come quella di mantenere attivo il servizio e di non esercitare il diritto di recesso previsto a sua tutela dall'articolo 70, comma 4, cod. com. elettr., che non avrebbe altrimenti assunto” (par. 46 id.).

3.2. L'art. 70, comma 4, D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) dispone: “Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni”.

L'Autorità, nel caso di specie, ha affermato che la condotta di Vodafone ha avuto riflessi “sulla decisione di natura commerciale dello stesso consumatore, esposto in conseguenza della coercizione perpetrata dal professionista a scelte economiche e/o contrattuali, come quella di mantenere attivo il servizio e di non esercitare il diritto di recesso previsto a sua tutela dall'articolo 70, comma 4, cod. com. elettr., che non avrebbe altrimenti assunto”.

L'Autorità, invero, si è soffermata sull'istituto del recesso, affermando essere irrilevante la circostanza che gli addebiti in esame fossero stati contrattualmente previsti e pattuiti atteso che “oggetto del presente provvedimento non è l'aggressività della previsione contrattuale in sé, ma la circostanza che l'addebito delle rate residue del prodotto (offerte mobili ricaricabili) o del costo di attivazione (offerte telefonia fissa) nonché l'eventuale corrispettivo per il recesso anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerta fissa *Dual Pay*), siano stati previsti e richiesti anche a fronte dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto che consegue non ad

un'iniziativa del singolo contraente, ma discende da una scelta unilateralmente imposta dal professionista" (par. 48 id.).

Ed ha aggiunto: "Peraltro, come evidenziato dall'Autorità di settore competente in materia, nel settore della telefonia mobile (pratica sub a), la modifica è stata realizzata dal professionista nella consapevolezza che sia le offerte Vodafone che quelle degli altri principali *competitors* per le nuove attivazioni, avevano un periodo di validità di 28 gg. e dunque in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, vanificano la previsione di legge contribuendo ulteriormente a incidere sulla decisione dei sottoscrittori di offerte abbinate alla vendita a rate del se esercitare o meno il relativo diritto di recesso" (par. 49 id.).

4. Osserva il Collegio che il quadro fattuale e giuridico sotteso alla condotta contestata depone per la scorrettezza delle pratiche, come accertato dall'AGCM.

E' stato esplicitato che oggetto di contestazione non è la previsione contrattuale in sé, vale a dire la (legittima) richiesta del prezzo residuo, ma le modalità e i tempi (attraverso il saldo in un'unica soluzione) che caratterizzano tale richiesta.

Segnatamente, è stata considerata aggressiva la pratica commerciale volta a richiedere il pagamento del prezzo secondo tali modalità anche a fronte dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto che discende, non da una libera iniziativa del singolo contraente o da una causa a lui imputabile in termini di responsabilità, ma da una scelta unilateralmente imposta dal professionista, ossia l'esercizio dello *ius variandi*.

I consumatori, in sostanza, pur essendo resi edotti, nelle Condizioni Generali dell'offerta, della circostanza che il recesso dal contratto di telefonia abbinato alla vendita di un prodotto è liberamente esercitabile dal cliente e che lo stesso comporta il pagamento delle rate residue in un'unica soluzione, non è tuttavia informato di ciò che accade nell'ipotesi in cui il recesso sia determinato dal peggioramento delle condizioni tariffarie: in tale ipotesi, la decisione del

consumatore di recedere dal contratto non può definirsi volontaria ma è indotta dallo *ius variandi* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 giugno 2018, n. 7009).

La decisione di Vodafone di imporre, anche in questo caso, il pagamento in un'unica soluzione del saldo finale è stata ritenuta dall'Autorità, sulla base di una motivazione logica e adeguata, idonea a integrare una pratica commerciale aggressiva, a causa della coercizione sulla libertà di scelta o di comportamento del consumatore rispetto all'esercizio del diritto di recesso condizionato dalle modifiche tariffarie.

Invero il Codice del consumo all'art. 24 prevede che "E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

Il provvedimento impugnato ha individuato in modo esaustivo le ragioni per le quali la scelta commerciale di Vodafone, in particolare i tempi e le modalità di richiesta di pagamento del prezzo del dispositivo acquistato a rate ovvero del rimborso dello sconto ricevuto, si sia risolta nello sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione in modo da limitarne la capacità di assunzione di una decisione consapevole: fattispecie riconducibile alla definizione di "indebito condizionamento" di cui all'art. 18, lett. l), del Codice del consumo.

4.1. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 13 settembre 2018, resa nelle cause riunite C-54/17 e C-55/17, ha ricordato "che l'articolo 8 della direttiva 2005/29 definisce la nozione di «pratica commerciale aggressiva» segnatamente sulla base del fatto che tale pratica limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di

comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto” (punto 45) e che “ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2005/29, la nozione di consumatore riveste un’importanza fondamentale e che, conformemente al suo considerando 18, tale direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici” (punto 51).

La Corte ha, altresì, aggiunto che “secondo l’articolo 1 di quest’ultima [direttiva 2005/29], la medesima ha, in particolare, l’obiettivo di contribuire al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori. Tale obiettivo, consistente nel tutelare pienamente i consumatori contro le pratiche commerciali sleali, trae origine dal fatto che, rispetto ad un professionista, il consumatore si trova in una posizione di inferiorità, in particolare per quanto riguarda il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, UPC Magyarország, C-388/13, EU:C:2015:225, punto 53). Orbene, in un settore così tecnico come quello delle comunicazioni elettroniche mediante telefonia mobile è innegabile che esista una notevole asimmetria tra le parti per quanto concerne l’informazione e le competenze tecniche” (punto 54).

Anche alla stregua dei declinati principi il provvedimento impugnato risulta, dunque, avere, in modo puntuale, qualificato come scorrette le condotte esaminate.

5. Quanto precede depone per l’infondatezza della tesi di parte ricorrente per cui, essendo la condotta contestata diversa da quella di cui si è interessata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 13 settembre 2018, resa nelle cause riunite C-54/17 e C-55/17, i principi ivi declinati non si applicherebbero.

Si tratta di una tesi che non può trovare seguito atteso che la Corte di Giustizia, con la citata pronuncia, ha risposto ad una serie di questioni pregiudiziali, poste dalle ordinanze di rimessione, che ha ridotto sostanzialmente a due: la prima riguarda l’inquadramento della fattispecie

concreta, ossia la fornitura non richiesta, fra le pratiche commerciali sleali; la seconda riguarda l'interpretazione dell'articolo 27, comma 1 *bis*, del Codice del consumo nel senso di norma attributiva di una competenza esclusiva all'AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, anche a fronte di condotte disciplinate da specifiche norme settoriali derivanti dal diritto dell'Unione.

5.1. Quindi, una volta affermata la natura di pratica scorretta della fornitura non richiesta, la Corte ha affermato che la nozione di «contrasto» denota un rapporto, tra le disposizioni cui si riferisce, che va oltre la mera difformità o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle.

Dunque, secondo la Corte, il contrasto sussiste solo quando disposizioni di stretta derivazione UE, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi “incompatibili” con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29, dando vita a una divergenza insanabile che non ammette la coesistenza di entrambi i plessi normativi.

La Corte ricorda che “nonostante [detto] articolo 20, paragrafo 1, della direttiva «servizio universale» imponga al fornitore di servizi, in materia di comunicazioni elettroniche, di fornire determinate informazioni nel contratto, né tale disposizione né altre disposizioni della medesima direttiva contengono norme disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali...” (punto 66).

Aggiunge “che l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva «servizio universale» prevede che le disposizioni di tale direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applichino fatte salve le norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori e le norme nazionali conformi al diritto dell'Unione. Orbene, dall'espressione «fatte salve le norme [dell'Unione] in materia di tutela dei

consumatori» risulta che l'applicabilità della direttiva 2005/29 non è pregiudicata dalle disposizioni della direttiva «servizio universale» (punto 67). Quindi conclude che “non vi è contrasto tra le disposizioni della direttiva 2005/29 e le norme sancite dalla direttiva «servizio universale» per quanto concerne i diritti degli utenti finali”, con la conseguenza che, in presenza di pratiche commerciali sleali anche nel campo delle comunicazioni elettroniche, la competenza non è del Regolatore ma dell'autorità competente ai sensi della direttiva 2005/29.

5.2. Osserva il Collegio che le riportate conclusioni della Corte di Giustizia depongono per l'affermazione di una specialità normativa per fattispecie e non per settore, configurando i rapporti tra i due corpi normativi in termini di complementarità più che di specialità.

Nel caso di specie, essendo stata accertata la sussistenza di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, la competenza deve ritenersi senz'altro radicata in capo all'AGCM.

Conclusivamente i primi due motivi sono infondati.

6. Anche le doglianze sulla quantificazione della sanzione sono prive di fondamento, oltre che genericamente formulate.

Deve osservarsi che, nella sua determinazione, l'Autorità si è attenuta ai parametri di riferimento individuati dall'art. 11 L. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, D.Lgs. n. 206/05, e quindi la gravità della violazione, l'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, la personalità dell'agente e le condizioni economiche dell'impresa stessa.

Rispetto ad entrambe le pratiche commerciali, riguardo alla gravità della violazione, l'Autorità ha considerato la rilevante dimensione economica del professionista che presenta un fatturato pari a quasi 6 miliardi e mezzo di euro e rappresenta uno dei principali operatori di telefonia, nonché la natura dei profili di scorrettezza consistenti in comportamenti aggressivi di

particolare impatto sull'autodeterminazione del consumatore nelle proprie scelte commerciali.

Per giurisprudenza consolidata, ai fini di una efficace funzione deterrente, la sanzione va parametrata al fatturato realizzato dall'impresa (cfr. *ex multis*: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 novembre 2018, n. 10967; Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4085).

Inoltre ha tenuto conto della diffusione e penetrazione delle due pratiche.

Per quanto riguarda la durata della violazione, l'Autorità ha ricavato che le pratiche commerciali in questione hanno avuto una durata, rispettivamente, di mesi 8 la prima e di mesi 7 la seconda, risultata peraltro ancora in corso alla data di adozione del provvedimento.

In definitiva, l'importo delle sanzioni applicate risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche fondato sull'applicazione di criteri avallati dalla giurisprudenza.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerando anche la limitata attività difensionale svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge, se dovuti, da corrispondere in favore delle Autorità resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO